

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 marzo 2010

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di marzo dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Claudio LAVOYER**

**Ennio PASTORET**

**Laurent VIERIN**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI \_\_\_\_\_

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **634** OGGETTO :

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE INFORMATIZZATA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24 RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamata la legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 recante norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR);

Richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta;

Richiamate la legge regionale 25 maggio 2000, n. 12 recante disposizioni in materia di cartografia e di sistema cartografico e geografico regionale e la relativa disciplina attuativa in materia di cessione e di scambio dei dati e delle informazioni cartografiche;

Richiamati in particolare gli articoli 8 e 10 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2458 in data 24 luglio 2000 che stabiliscono tra l'altro che la Giunta regionale, con propria deliberazione, può concedere agli uffici dello Stato, Enti pubblici o di Diritto pubblico, l'autorizzazione alla riproduzione in proprio del materiale fotografico o su carta o su supporto magnetico, qualora se ne convenga la reciprocità nello scambio di informazioni cartografiche e territoriali;

Richiamato il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di catasto e della legge regionale 18 aprile 2008, n. 19 recante disposizioni per l'allocatione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano;

Richiamata la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 recante disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

Richiamata l'Intesa sancita in data 1° aprile 2009 in sede di Conferenza unificata, con cui si è demandato alle Regioni e alle Province autonome l'approvazione di una specifica legge che realizzi gli obiettivi concordati nell'intesa stessa, tra i quali, in particolare, la disciplina di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale e l'introduzione di forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi, in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Considerato che la l.r. 24/2009, in linea con l'Intesa, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3753 in data 18 dicembre 2009 recante approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

Richiamato altresì l'art. 12 della l.r. 24/2009 che prevede che, a partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata anche al fine di gestire l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della legge stessa;

Dato quindi atto che è necessario individuare i principali contenuti e le modalità di funzionamento della banca dati immobiliare di cui trattasi in ossequio ai principi della semplificazione amministrativa e delle disposizioni transitorie previste dall'art. 19 che stabiliscono che, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati e che l'esito della verifica è illustrata al Consiglio regionale al fine di una eventuale revisione normativa;

Considerato altresì che è precipuo interesse dell'Amministrazione regionale avviare lo sviluppo – nell'ambito del Sistema informativo territoriale regionale (SITR), ora evoluto in Sistema delle conoscenze territoriali (SCT) - del primo nucleo della cosiddetta “anagrafe immobiliare regionale”, al fine di portare a sintesi le competenze in materia di territorio e di cartografia unica regionale con quelle in materia di catasto, in fase di trasferimento dallo Stato ai sensi del d.lgs. 142/2007 e della l.r. 19/2008;

Considerato che l'intento perseguito mediante “anagrafe immobiliare regionale” è quello di contribuire alla creazione di un sistema informativo in grado di fornire dati ed informazioni utili per la pianificazione, la programmazione ed il controllo dello sviluppo del territorio regionale e delle attività umane ad esso correlate;

Dato atto che, anche a seguito dell'esito degli incontri informativi realizzati sul territorio previsti dal punto 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 3753/2009, gli uffici regionali competenti in materia si sono sentiti con gli uffici del CPEL nel mese di gennaio e di febbraio 2010, al fine di formulare una proposta che consenta di dare attuazione all'art. 12 della l.r. 24/2009 e di creare il primo nucleo dell'“anagrafe immobiliare regionale”, pervenendo alla definizione di un documento condiviso contenente i principali contenuti e le modalità di funzionamento della banca dati immobiliare di cui trattasi e convenendo sull'opportunità di demandare ad uno specifico gruppo di lavoro la definizione delle relative specifiche tecniche;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 303 in data 5 febbraio 2010 recante adozione, ai sensi della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16, del piano operativo annuale 2010 per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale e approvazione, nell'ambito dei rapporti Regione – INVA S.p.A., dell'aggiornamento delle figure professionali e delle relative tariffe;

Dato atto che, fra gli altri, nell'ambito del piano operativo annuale di cui trattasi, rientrano anche la progettazione e lo sviluppo delle attività necessarie per la realizzazione della banca dati immobiliare prevista dall'art. 12 della l.r. 24/2009;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 24/2004, è stata raggiunta l'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali in merito alla presente proposta di deliberazione della Giunta regionale, con nota pervenuta in data 10/3/2010, prot. n. 2785/TA;

Rammentata l'opportunità di limitare gli adempimenti tecnici ed amministrativi a carico del cittadino per gli interventi di ampliamento previsti dalla l.r. 24/2009, salvaguardando il fabbisogno conoscitivo espresso dal legislatore regionale, oltreché delle strutture regionali competenti in materia di territorio, di ambiente, di paesaggio e di energia e di quelle del CPEL e degli Enti locali;

Ritenuto quindi necessario provvedere all'istituzione della banca dati immobiliare informatizzata in applicazione dell'art. 12 della l.r. 24/2009, anche con l'intento di creare il primo nucleo dell'"anagrafe immobiliare regionale", approvandone i principali contenuti e le modalità di funzionamento, in ossequio ai principi della semplificazione amministrativa e delle disposizioni transitorie previste dall'art. 19 della legge stessa, riportati nell'allegato alla presente deliberazione, al fine di perseguirne in modo efficiente ed efficace gli obiettivi specifici e generali di riqualificazione del territorio regionale;

Ritenuta altresì opportuna la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro che rappresenti le strutture regionali competenti in materia e quelle degli enti locali cui demandare la definizione delle relative specifiche tecniche nel rispetto dei principali contenuti e delle modalità di funzionamento della banca dati immobiliare di cui trattasi, riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2010/2012, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente dell'Assessorato territorio e ambiente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta congiunta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin, dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret, dell'Assessore all'istruzione e cultura Laurent Viérin e dell'Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena;

Ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare l'istituzione della banca dati immobiliare informatizzata, in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, costituente anche il primo nucleo dell'"anagrafe immobiliare regionale", i cui principali contenuti e le modalità di funzionamento, sono riportati nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- 2) di stabilire la costituzione di un gruppo di pilotaggio interistituzionale cui demandare la definizione delle relative specifiche tecniche nel rispetto dei principali contenuti e le modalità di funzionamento della banca dati immobiliare prevista dal punto 1. del dispositivo della presente deliberazione, così composto:
  - il dirigente o suo delegato in rappresentanza del Dipartimento territorio e ambiente, in qualità di presidente;
  - il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione urbanistica nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente;
  - il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione ambiente nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente;
  - il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione energia nell'ambito del Dipartimento industria, artigianato ed energia;

- il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici nell'ambito del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
  - il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione sistemi informativi nell'ambito del Dipartimento innovazione e tecnologia;
  - il dirigente responsabile o suo delegato dell'organismo di coordinamento dello Sportello unico degli enti locali (SUEL);
  - due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);
- 3) di stabilire che sia ammessa la partecipazione alle riunioni del gruppo di pilotaggio di cui trattasi di altri rappresentanti di strutture regionali con competenze o con interessi in materia o di altri enti regionali di diritto pubblico o privato all'occorrenza interessati;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata - per estratto - sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

IR/


Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 634 in data 12/03/2010



**Assessorat du Territoire et de l'Environnement  
Assessorato Territorio e ambiente**

\*\*\*

**Documento programmatico per l'istituzione  
dell'Anagrafe immobiliare regionale  
(AIR)**



**Attuazione dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24  
recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la  
riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**

## SOMMARIO

<b>1. Gli obiettivi dell'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata.....</b>	<b>7</b>
<b>2. L'Anagrafe immobiliare regionale (AIR) .....</b>	<b>8</b>
<b>3. La funzione dell'<i>AIR</i> nell'azione della semplificazione amministrativa .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Il modello logico dell'<i>AIR</i>.....</b>	<b>10</b>
<b>5. Il ruolo dell'<i>AIR</i> nell'ambito del Sistema informativo territoriale regionale .....</b>	<b>11</b>

## **1. Gli obiettivi dell'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata.**

La conoscenza del territorio, delle sue componenti, delle tendenze evolutive e degli scenari di sviluppo rappresenta la base per la definizione delle azioni di governo.

La costituzione dell'anagrafe immobiliare si pone come strumento di governo del territorio, gestione della programmazione, di qualificazione dei servizi e di recupero di risorse e della base conoscitiva per le relazioni tra gli enti locali e la Regione.

Se la conoscenza è il punto di partenza di qualsiasi intervento di pianificazione, quando si passa dal concetto classico di pianificazione all'idea di governo del territorio, assume importanza determinante la presenza di tutti i soggetti che ne governano i processi di sviluppo. Per attuare un'azione efficace di governo occorre infatti non soltanto disporre della necessaria conoscenza ma è indispensabile che questa sia condivisa tra tutti i soggetti che hanno un ruolo nell'azione stessa di governo.

In questa visione, ciascun soggetto è chiamato ad un importante compito di responsabilità nell'ambito del proprio ruolo e nei rapporti con gli altri attori che operano sul territorio; ciascuno contribuisce portando la propria visione che si integra armonicamente in quella complessiva.

Affinché ciò possa concretamente attuarsi, è indispensabile costruire una base di conoscenza condivisa e riconosciuta da tutti i soggetti. Peraltro, soltanto con il concorso e la cooperazione dei diversi attori che operano sul territorio, è possibile costruire un quadro conoscitivo autentico e completo.

In questo contesto assume importanza fondamentale disporre di un sistema delle conoscenze territoriali condiviso, non inteso come mera collezione di informazioni, ma finalizzato ad offrire quegli elementi conoscitivi che consentano di poter valutare le diverse opzioni e cogliere le opportunità ed il valore aggiunto nelle azioni che sono proposte.

In funzione del ruolo rivestito e dal proprio angolo di osservazione, a ciascuno spetta di completare l'insieme delle conoscenze e di condividere con gli altri la propria visione del territorio, al cui governo contribuiscono.

La disponibilità di strumenti informatici in grado di agevolare le operazioni di elaborazione e di sintesi sui dati e sugli elementi conoscitivi, di fornire restituzioni e analisi di grande efficacia ed immediatezza ha reso fortemente allettante la prospettiva di realizzare banche dati complesse ed articolate che descrivano il territorio e modellino il comportamento delle sue componenti.

Tra queste, assume un'importanza determinante la possibilità di disporre di una banca dati immobiliare il cui compito e scopo principale è quello di fornire informazioni certificate relative al patrimonio immobiliare presente su tutto il territorio regionale.

L'impianto e la gestione condivisa – tra gli enti locali e la Regione – di questa banca dati informatizzata contribuirà ad alimentare, a livello regionale, un punto di osservazione delle trasformazioni territoriali e, a livello comunale, costituirà un efficace strumento per il governo del territorio, la valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, l'equa applicazione della fiscalità ed un efficace strumento di semplificazione per il cittadino e le imprese.

L'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste rappresenta quindi una opportunità da cogliere per sviluppare concretamente un'azione di semplificazione e di trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini e delle imprese, migliorando le condizioni di efficienza della pubblica amministrazione e l'efficacia della sua azione politica.

## **2. L'Anagrafe immobiliare regionale (AIR).**

L'Anagrafe Immobiliare Regionale (AIR) è la banca dati deputata a conservare le informazioni relative agli edifici pubblici e privati. Il suo compito principale consiste nel far confluire e quindi salvaguardare in un unico punto centrale ed accessibile le informazioni relative agli immobili insistenti sul territorio regionale.

Alla stessa stregua dell'anagrafe della popolazione per le persone fisiche, l'AIR nasce prioritariamente per garantire unicità, unitarietà di trattamento e, quindi, consolidamento e diffusione dei dati relativi agli edifici, tenendo conto che i dati degli stessi provengono direttamente dai procedimenti e dagli atti che ne hanno autorizzato la costruzione e le successive trasformazioni (pratiche edilizie, atti catastali, atti toponomastici, strumenti urbanistici, ecc.).

Per ogni edificio, sarà realizzato un “*dossier del fabbricato*” che conterrà le informazioni necessarie all’identificazione ed alla localizzazione, alle sue caratteristiche edilizie principali, alle destinazioni d’uso, ai titoli edilizi che ne hanno consentito la realizzazione e le successive trasformazioni, alla sua situazione urbanistica, ai relativi servizi e reti tecnologiche, all’accessibilità, al suo stato conservativo ed alle indagini, perizie e certificazioni edilizie, territoriali ed ambientali che lo concernono (ad esempio: perizia geologica, caratteristiche sismiche del suolo, materiali costruttivi, caratteristiche energetiche, ecc.).

L’AIR è quindi il “*luogo*” in cui trovare, per il fabbricato e le sue pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, immobiliare, catastale, strutturale, impiantistica ed amministrativa.

L’AIR contribuirà a soddisfare l’esigenza conoscitiva al servizio del governo del territorio e rappresenta non soltanto una risposta concreta per la gestione del disposto dalle normative statali e regionali vigenti in materia, ma si configura anche come una solida base informativa per la documentazione di contributi e di aiuti economici erogati a qualsiasi titolo, collegati all’edificio stesso (ad esempio: i contributi per la realizzazione di tetti in lose, per il risparmio energetico, per il sostegno per il riscaldamento domestico, ecc.).

L’AIR sarà un servizio informativo estremamente prezioso per il cittadino, in particolare in occasione di compravendite o locazioni, e costituirà uno strumento di supporto estremamente efficace nella gestione di eventuali eventi calamitosi.

### **3. La funzione dell’AIR nell’azione di semplificazione amministrativa.**


L’istituzione dell’AIR rappresenta un momento significativo nel processo di semplificazione amministrativa universalmente auspicato che inevitabilmente porterà anche ad uniformare le informazioni, le procedure e la modulistica nei confronti dei cittadini, dei professionisti e delle imprese, con indubbi effetti di miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della pubblica amministrazione.

La sua valenza è infatti anche quella di essere l’entità riconosciuta da tutti - enti e cittadini - come soggetto depositario unico dei dati relativi agli edifici.

Ciò consente di semplificare e di rendere maggiormente agevole il rapporto tra cittadino ed ente e tra ente ed ente in tutte le pratiche – usando la medesima modulistica sul territorio regionale - che afferiscono gli edifici, assumendo come “ufficiali” le informazioni presenti nell’Anagrafe stessa, evitando così inutili richieste nelle istanze ma offrendo “servizi” di uso quotidiano.

#### 4. Il modello logico dell’AIR.

Il modello logico di riferimento dell’AIR si articola secondo uno schema ideale che prevede al suo centro l’unità immobiliare e l’edificio a cui sono collegate le informazioni che ne definiscono gli aspetti urbanistici, edilizi, proprietari, fiscali ed altri e che può essere rappresentato di massima come segue:



La base di partenza per il processo di formazione dell’AIR è rappresentata dalle banche dati disponibili presso l’Amministrazione regionale e degli enti locali, secondo una logica cooperativa di reciproco scambio delle informazioni in esse contenute.

L’obiettivo iniziale da conseguire consiste nel disporre di un censimento e di una mappatura degli edifici, definendo le informazioni necessarie a costituirne il “dossier”, anche sotto l’impulso dell’art. 12 della l.r. 24/2009.


Il risultato ottenuto rappresenterà il primo nucleo dell’AIR alla quale partecipano in modo cooperativo i soggetti detentori delle informazioni.

## 5. Il ruolo dell’AIR nel Sistema informativo territoriale regionale.

Affinché i processi organizzativi possano trovare attuazione pratica nell’intento di realizzare l’AIR, occorre disporre di un sistema informativo che consenta agli attori di comunicare e di condividere il risultato delle proprie azioni con gli altri soggetti.

Questo sistema è rappresentato dal Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT), l’evoluzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) previsto dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 cui l’AIR appartiene quindi a pieno titolo e nel quale assume il ruolo di depositario dell’informazione dei dati inerenti gli edifici.

Lo schema di riferimento per lo sviluppo al SCT è il seguente:



Le fasi di costruzione di un sistema articolato e complesso come l'AIR possono essere realizzate nel medio periodo (circa tre anni), attraverso passi successivi che presuppongono la costituzione di un gruppo di pilotaggio interdisciplinare e inter-istituzionale cui demandare:

- l'analisi dello stato di fatto, la definizione dei requisiti tecnici e la stima delle risorse economiche necessarie;
- la progettazione del sistema;
- la sua realizzazione;
- l'esercizio ed il costante monitoraggio.